

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali
Procedura concorsuale N. 59 / 2023 R.G

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente rel.

D.ssa Cristina TABACCHI Giudice

Dr. Andrea BALBA Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO COLLEGIALE

Nel procedimento r.g. 59 / 2023

avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 270 CCI) nei confronti della parte:

sig.r [REDACTED]

Parte assistita dall'OCC Dr. FEDERICO [REDACTED] ARIANI

Visto il ricorso con cui è stata chiesta da ultimo l'apertura di liquidazione controllata della persona sopra indicata;

Vista la documentazione allegata al ricorso;

RILEVA QUANTO SEGUE

Va premesso che la ricorrente sig.ra [REDACTED] ha presentato inizialmente ricorso per ammissione a procedura di ristrutturazione del debito consumeristico, i cui estremi salienti sono sintetizzabili come segue dalla relazione dell'OCC dr. Federico [REDACTED] ARIANI:

1. Identità ricorrente e professione

[REDACTED], nata nel 1962, è separata dal marito dal 2015 e con una figlia maggiorenne, non convivente ed economicamente autosufficiente. E' dipendente in qualità di collaboratrice generica polifunzionale presso l' [REDACTED], svolge attività lavorativa part time in via S. Rocco con retribuzione mensile di euro 1.122,00.

2. Consistenza totale e analitica indebitamento

Debito con [REDACTED] di euro 35.614,70 euro totali. Dal mese di maggio 2022 a tutto febbraio 2023 a seguito di azione esecutiva della finanziaria risultano pignorate le somme di euro 2.140,00 con una assegnazione mensile di 214,00 euro.

3. Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua

L'attivo è costituito dalla quota disponibile della retribuzione mensile al netto delle spese cioè 200 euro; il reddito medio mensile degli ultimi 3 anni risulta pari ad euro 1.107,00 per il 2019, 1.048,00 per il 2020, 1.122,00 per il 2022.

La ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati o di immobili.

Disponibilità liquide: su conto [REDACTED] al 3.4.23 vi è un saldo di euro 999,91.

La ricorrente è titolare di libretto postale con saldo al 13.4.23 di euro 27,28.

SPESE MENSILI PREVISTE euro 842,00/mese – euro 10.140,00 anno (tra cui contributo di alloggio ed utenze)

4. Cause dell'indebitamento

Riferisce l'OCC che lo stato di indebitamento è da ascriversi al periodo del matrimonio della ricorrente con il sig. [REDACTED] che la costringeva dietro violenze fisiche e psicologiche a contrarre dei finanziamenti per consentire allo stesso di vivere agiatamente. Dopo il divorzio la [REDACTED] ha cercato di adempiere alle obbligazioni assunte, ma considerata la consistenza delle sue entrate mensili, la sola soluzione pare quella di essere ammessa ad una procedura di composizione della crisi.

La consistenza del sovraindebitamento è da ritenersi per l'OCC incolpevole, poiché determinata da eventi esterni ed imprevedibili e non diretta conseguenza di un comportamento incongruo della ricorrente.

5. Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive

La [REDACTED] non ha subito protesti e non ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale negli ultimi 5 anni.

L'OCC ha richiesto e ricevuto tutta la documentazione necessaria, le ricerche effettuate non hanno messo in evidenza atti del debitore impugnati dai creditori. Non risultano atti in frode in danno dei creditori compiuti dalla debitrice.

6. Risorse messe a disposizione della procedura

La retribuzione mensile al netto delle spese per i propri fabbisogni.

7. Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia

Contributo ospitalità

(vitto-gas-luce-amministrazione tari)	euro 575,00 mese/6.900,00 anno
Igiene personale	euro 50,00 mese/600,00 anno
Spese mediche	euro 80,00 mese/960,00 anno
Spese trasporti	euro 50,00 mese/600,00 anno
Telefonia	euro 20,00 mese/240,00 anno
Imprevisti	euro 70,00 mese/840,00 anno
TOTALE	euro 845,00 mese corrispondenti a 10.140,00/

anno

8. Piano di ristrutturazione – graduazione debiti

La debitrice mette a disposizione del ceto *creditorio* (n.d.r.: costituito da un unico creditore) la somma di 200,00 euro mensili per 36 mesi per un totale

di euro 7.200,00 a decorrere dalla data di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti. L'OCC prevede il :

- Pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione
- Pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento proprio
- Pagamento parziale dell'unico creditore chirografo ([REDACTED]

[REDACTED] che deriva dal decreto ingiuntivo n. 3706/2019 per am
25.835,22 oltre interessi convenzionali e spese di procedura.

La creditrice ha eseguito pignoramento presso terzi per l'ammontare complessivo di cui sopra e ha conseguito in data 31.1.23 con provvedimento di assegnazione a suo favore della somma di euro 214,00 mensili a decorrere dalla retribuzione dal mese di maggio 2022 fino al saldo del credito (a tutto febbraio 2023 risultano pignorate euro 2.140,00).

9. Percentuale tacitazione per ceto creditorio

Pagamento parziale nella misura del 20% circa in favore dell'unico creditore chirografario.

10. Costi della procedura e relativa graduazione

SPESE DI PROCEDURA:

1.220,00 euro compenso OCC,

125,00 euro per accesso a banca dati,

125,00 per i diritti da versare ad ader,

200,00 euro per imposta di registro.

(totale: euro 610,00 per apertura procedura – nomina gestore, già versati)

11. Beni-crediti non acquisiti alla procedura

Nessuno

12. Convenienza rispetto ad alternativa liquidatoria

Il PdC prospettato è, ad avviso dell'OCC, più conveniente in quanto il patrimonio messo a disposizione è l'unica risorsa disponibile.

Con la procedura liquidatoria vi sarebbe un aggravio di spese e tempi più lunghi senza ottenere ulteriori risorse per il ceto creditorio.

Così riassunte domanda iniziale e relazione OCC, va tenuto presente che in corso di procedura, con nota del 28.6.2023, avendo il Giudice designato (e odierno relatore) nell'udienza 21.6.2023 palesato perplessità sull'ammissibilità della ristrutturazione del debito proposta, la ricorrente ha chiesto di accedere alla liquidazione controllata di cui all'art. 268 CCI.

Tanto premesso, tenuto conto che la modifica della domanda comporta l'attrazione della procedura liquidatoria nella competenza collegiale, il Tribunale rileva quanto segue.

Ferma restando la sussistenza degli altri presupposti di legge, oggettivi e soggettivi, per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, ciò che non convince nella domanda come da ultimo modificata (ma anche in quella originaria) è l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento "attuale" della [REDACTED]

L'istruttoria svolta e le integrazioni documentali sottoposte dall'OCC hanno fatto chiarezza di alcune perplessità palesate in precedenti

provvedimenti quanto alla sussistenza di condizioni non ostative all'ammissione alla procedura, quali in particolare la genesi incolpevole del debito, essendosi accertata – per un verso - l'esistenza dell'allegato infortunio che a suo tempo costrinse la ricorrente a ridurre l'orario lavorativo; come pure, essendo risultati non implausibili gli assunti della ricorrente circa vessazioni subite dall'ex marito, di cui vi è precisa traccia negli atti penali da ultimo depositati.

Non ritiene il Tribunale di doversi soffermare più di tanto sull'ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, di qualunque specie, in presenza di un unico creditore acclarato, come avviene nel caso in esame, perché il requisito della pluralità di creditori concorrenti – che pur si potrebbe ipotizzare, data la dimensione generalmente plurisoggettiva, dal lato attivo, di questo genere di procedimento- non è un presupposto indicato nelle norme di riferimento della L. 3/2012 novellate con il CCI.

Vi è da dubitare, piuttosto, al momento e fintanto che la [REDACTED] rimane in attività lavorativa alle odierne condizioni reddituali, ci [REDACTED] l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento per come definito dal CCI.

E' noto che il Codice della Crisi ha modificare la nozione di sovraindebitamento di cui all'art. 6.2 lett. a) della Legge 3/2012, che parlava di “.. *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, ed ha realizzato un totale parallelismo definitorio con la nozione prettamente finanziaria di “crisi” ed “insolvenza” previste per le procedure maggiori (vedi lett. c) dell'art. 2).

Pare al Collegio che la dimensione meramente finanziaria del sovraindebitamento possa non sorprendere per il concordato minore, data la platea dei professionisti potenzialmente interessati, ma che l'attuale valorizzazione ermeneutica della sola dimensione “finanziaria” non dia il senso dell'impossibilità di adempimento che si coglieva nella precedente definizione legislativa del citato art. 6 L. 3/2012 e quindi comporti il rischio di far perdere di vista il fondamentale presupposto delle procedure di cui agli artt. 67, 74, 270 CCI.

Ad avviso del Tribunale, alla nozione stessa di “sovraindebitamento”, che permane nella rubrica dell'art. 2.1 lett. c) del CCI e che di per sé evoca una situazione che eccede la normalità del debito umanamente sostenibile, può continuare a farsi utile riferimento per consentire l'individuazione di quel necessario collegamento con un quadro debitorio insolubile e non transitorio, che giustifica il “condono” parziale o totale del debito.

In altri termini, “il perdurante squilibrio” e la “definitiva incapacità di adempiere regolarmente” le precedenti obbligazioni sono situazioni sostanziali che realizzano, meglio della sola inadeguatezza dei flussi di cassa o dell'incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni, quell'indispensabile aggancio al limite, oltre il quale il peso dell'indebitamento finisce per schiacciare la dignità stessa delle persone.

Con tale necessario correttivo ermeneutico diventa così più agevole decidere i casi – che già oggi si vedono nella pratica giudiziaria, e di cui il ricorso in esame costituisce esempio paradigmatico - in cui minime differenze negative tra entrate e uscite mensili vengono allegare per giustificare non la ristrutturazione di un debito, ma la sua totale cancellazione in un arco di tempo decisamente ridotto.

Nella vicenda specifica della [REDACTED] è senz'altro vero che le risorse da lei ritratte dall'attività lavorativa sono limitate, ma è anche vero che i costi di mantenimento della ricorrente sono decisamente ridotti, visto che ella non sostiene costi di locazione e non ha congiunti a carico.

Non si ravvisa quindi, sempre allo stato degli atti e perdurando le odierne retribuzioni, uno stato finanziario così precario e pregiudicato, tale da impedire il regolare assolvimento del debito contratto: prova ne sia che lo scarto tra la somma che si vorrebbe mettere a disposizione del creditore per un triennio (200 euro/mese), e l'attuale prelievo del quinto dello stipendio a fronte di pignoramento in corso (euro 214 euro mensili), è davvero minima.

Si fa fatica, infine, a considerare “eccessivo”, nei termini che sono stati appena sopra illustrati, quello che è il pagamento del debito verso un unico soggetto limitato a quella stessa quota di reddito - un quinto – che nell'esecuzione individuale è la porzione pignorabile nella misura di legge.

L'istituto dell'art. 67 CCI e la liquidazione controllata gradatamente proposta sembrano quindi utilizzati nella specie non quale strumento di ristrutturazione del debito, ma come metodo di “taglio” in tempi brevi del debito stesso verso un unico creditore, in un contesto economico che consente ancora di onorare la passività; pur con limitazioni nelle scelte di vita, ma senza che possa parlarsi di una definitiva ed attuale incapacità di adempimento.

E' di tutta evidenza che diverso discorso dovrà farsi quando la prevedibile, ed anzi sicura riduzione delle entrate della ricorrente, per il noto scarto tra retribuzione lavorativa e trattamento pensionistico, determinerà una condizione di significativa incapacità di assolvere il debito residuo con risorse adeguate.

Allo stato, conclusivamente, non si ravvisano gli estremi di legge per potersi accedere alla liquidazione controllata come da ultimo richiesta.

P.Q.M.

DISPONE

Il rigetto del ricorso e la conseguente non ammissione – allo stato e in relazione alle attuali entrate lavorative - della [REDACTED] alla procedura di ristrutturazione del debito come prospettata in ricorso introduttivo ed a quella di liquidazione controllata di cui alla domanda modificata del 28.6.2023.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
in data 20/07/2023

Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI